

Tribunale Civile di Milano
Sezione per le controversie di lavoro
Dr. Tarantola – Udienza del 13 ottobre 2022 - n.r.g. 33816/2021
Note difensive per

Nidil Cgil Palermo, Filcams Cgil Palermo, Filt Cgil in proprio e quali mandatarie del **Sig. Antonio Pezzulla**, con Giorgia Lo Monaco, l'Avv. Maria Matilde Bidetti, l'Avv Carlo de Marchis Gómez e l'Avv. Sergio Vacirca

- Ricorrente

contro

Deliveroo Italy s.r.l., con l'Avv. Franco Toffoletto, l'Avv. Paola Pucci, l'Avv. Marco Sideri, l'Avv. Mauro Gallo e l'Avv. Paolo Iasiello

- Resistente

ooOOoo

Indice

Esperibilità del ricorso ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. per diritti omogenei riconducibili a rapporti di lavoro	2
Eventuale questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità dell'art. 840 sexiesdecies c.p.c.	4
Legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali.....	9
Legittimazione attiva del Sig. Antonio Pezzulla per la dedotta lesione di un diritto omogeneo a quello dei <i>class member</i>	10
Ammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 7, 2° co della legge 12 aprile 2019.....	14
Insussistenza della violazione dell'art. 840 sexiesdecies c.p.c. ultimo comma.	15
Infondatezza del dedotto abuso del processo	16
Idoneità delle allegazioni e sussistenza di una domanda idonea a qualificare il rapporto omogeneo sia di tipo subordinato che, in via gradata di tipo etero organizzato	16
Manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità dell'art. 47 quater d.lgs 68/15.....	19
Irrelevanza della dedotta autonomia e libertà dei <i>rider</i> di qualificare il proprio rapporto di lavoro.....	19
Rinvio alle eccezioni, deduzioni e richieste istruttorie	20



Esperibilità del ricorso ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. per diritti omogenei riconducibili a rapporti di lavoro

1. All'udienza del 12 maggio 2022 Deliveroo Italy s.r.l. per la prima volta ha dedotto una asserita inammissibilità del ricorso assumendo che l'azione di classe in materia lavoro non sia esperibile dinanzi al Tribunale delle Imprese.
2. Il rilievo è privo di fondamento in quanto la competenza del Tribunale delle imprese non determina *ex se* una preclusione di cognizione su diritti afferenti al rapporto di lavoro.
3. La "competenza" generale non derogabile prevista per le azioni di classe non consente di ritenere pertanto preclusa detta azione dal momento che anche la sezione fallimentare, caratterizzata da una concentrazione non derogabile in capo ad una magistratura estranea alla sezione lavoro, notoriamente ha competenza su controversie di lavoro.
4. Questo Tribunale può quindi senza alcuna difficoltà, similmente alla sezione fallimentare qualificare la natura del rapporto analizzando le modalità di svolgimento della prestazione e riconoscendo il diritto al trattamento richiesto e all'applicazione degli istituti rivendicati.
5. L'assegnazione di una controversia ad una sezione specializzata in materia di impresa introdotta dal d.l. 1/2012, con ambiti di cognizione ampliati progressivamente nel tempo, non genera, inoltre, una questione di competenza tecnica ma una mera ripartizione di affari interni di un medesimo ufficio giudiziario.
6. Le Sezioni Unite con la sentenza 23 luglio 2019, n. 19882 hanno, infatti, ritenuto che *"l'istituzione della sezione specializzata per l'impresa risponde all'esigenza di una migliore organizzazione e qualità della risposta di giustizia, che non è connaturata al profilo della competenza"* ritenendo altresì che *"l'opzione a favore della configurazione dei rapporti tra sezione ordinaria e sezione per l'impresa come di competenza in senso tecnico contrasta con le più recenti scelte di politica legislativa, orientate nel senso di una drastica riduzione delle questioni di competenza"*.
7. La competenza di una sezione è inoltre espressione di discrezionalità legislativa finalizzata - come osservato dalle Sezioni Unite - ad una ottimizzazione delle risorse giudiziarie per la migliore gestione del contenzioso.
8. Stante l'inderogabilità della competenza della sezione imprese, si porrebbe inoltre alla paradossale conclusione di escludere i diritti



omogenei derivanti dai rapporti di lavoro (subordinato, etero organizzati e parasubordinati) dalla possibilità di essere tutelati tramite azioni di classe in caso di lesioni plurime.

9. L'eccezione postula, pertanto una interpretazione in contrasto con il chiaro testo legislativo, stante l'inequivocabile ambito della riforma che ha reso universale l'azione di classe, emancipandola dal codice di consumo, tramite l'introduzione nel libro IV del codice di rito civile, del titolo VIII bis che, senza distinzione tra materie e diritti tutelabili¹, declina i procedimenti sotto la rubrica "dei procedimenti collettivi".

10. La prospettata esclusione delle controversie di lavoro dalle azioni di classe appare, inoltre, irragionevole in relazione alla *ratio* e alla oggettiva volontà del legislatore che emerge dai lavori preparatori.

11. La legittimazione attiva non viene limitata a consumatori o utenti² ma viene significativamente estesa a "*chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui ed enti*" (art. 840, 1° co, sexiesdecies c.p.c.). Analoga formulazione si ricava dalla disamina dell'art. 840 bis c.p.c.

12. La legittimazione passiva è ampia e ricomprende i datori di lavoro come peraltro affermato dalla dottrina processuale (cfr D. Dalfino, *tecniche di risoluzione delle "questioni comuni" (ai lavoratori)*, in *Lav.Dir. Eur.*, 4/21.³

¹ E' significativa la **mancata approvazione** dell'emendamento 1.5 presentato il 25 settembre 2018 dall'On. Pittalis presso la Commissione in sede referente Giustizia il con il quale si intendevano **delimitare i diritti tutelabili** con l'azione di classe: "*L'azione tutela: a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.*". ([doc. 86](#))

² Nella relazione di accompagnamento del disegno di legge Salafia 791 Camera dei Deputati si legge "*La proposta di legge muove dall'esigenza di potenziare lo strumento dell'azione di classe allargandone il campo di applicazione sia dal punto di vista soggettivo (dei soggetti che possono utilizzare questa azione) – allo stato dell'arte esso risulta infatti circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti – sia dal punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio, sia dal punto di vista del tipo di tutela che si può ottenere. In questa direzione la proposta di legge sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, consentendo l'accesso all'azione a tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese risarcitorie, anche modeste, causate da illeciti plurioffensivi rispetto ai quali sia configurabile l'omogeneità dei diritti tutelabili*" ([doc. 87](#))

³ Per il quale la nozione è idonea a comprendere "anche la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori"



13. Qualunque limitazione del diritto costituzionale di azione necessita, inoltre, di una interpretazione restrittiva non potendosi ritenere implicita in assenza di una espressa previsione in tal senso.

14. La legge n. 31/2019 ha introdotto una disciplina di carattere generale nel codice di procedura civile senza limitazione di materia o tipologia di diritti tutelabili affidando ad una sezione del Tribunale, sulla base di insindacabile discrezionalità legislativa, la trattazione dei ricorsi a prescindere dalla natura dei diritti omogenei.

15. L'interpretazione restrittiva del diritto di azione pone quindi una irragionevole lettura delle norme del titolo VIII bis del libro IV c.p.c. contraria ai principi della Carta Costituzionale.

16. In ogni caso laddove si escludesse l'ammissibilità di una azione collettiva in materia lavoro per effetto della semplice assegnazione alla sezione imprese si darebbe luogo ad una ingiustificata preclusione di un diritto costituzionale garantito anche da norme interposte (art. 6 CEDU) relativamente a diritti connessi con il lavoro che assume una preminente rilevanza costituzionale in quanto fondamento della Repubblica.

17. Le azioni di classe, infatti, in ragione della competenza inderogabile non potrebbero essere esperite innanzi alla sezione specializzata lavoro determinando in tal modo una "lacuna normativa" che di fatto priverebbe tali diritti della relativa azione.

18. L'irragionevole esclusione di una azione di classe in materia lavoro priverebbe, pertanto, il soggetto debole di un rapporto negoziale di una tutela generalizzata nella quale l'azione di classe consente di superare gli eventuali ostacoli di ordine economico e sociale che inibiscono al singolo, parte debole di un rapporto sbilanciato, il pieno accesso ad una tutela giudiziaria generalizzata ed efficace, idonea ad inibire il ripetersi di comportamenti illeciti.

19. D'inciso si rileva che la stessa Avvocatura dello Stato, nel giudizio pendente innanzi al TAR Lazio n.r.g. 6661/21 avverso il regolamento del Ministero della Giustizia che limita alle sole associazioni del cd terzo settore la facoltà di iscrizione all'albo, non ha rilevato l'estraneità dell'azione alle controversie di lavoro. ([doc 88](#))

Eventuale questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità dell'art. 840 sexiesdecies c.p.c.

20. Nella denegata ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale dovesse ritenere che, il titolo VIII bis del libro IV c.p.c. non consentisse di esercitare le azioni di classe nell'ambito delle controversie in materia lavoro, risulta rilevante e



non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 840 sexiesdecies c.p.c. di seguito descritta.

21. Non può, infatti, sfuggire l'illogico e ingiustificato sacrificio del diritto costituzionale di agire in giudizio che si realizzerebbe ove si negasse la tutela collettiva, prevista per una generalità di diritti omogenei, ma irragionevolmente esclusa per i diritti che nascono dal rapporto di lavoro.

22. Il lavoro costituisce, infatti, il valore fondante della Carta Repubblicana (art. 4 Cost.) e conseguentemente il rapporto che genera il vincolo negoziale assume dignità costituzionale. L'art. 35, 1° Cost impone a sua volta alla Repubblica di tutelare "il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"⁴.

23. La "tutela" dei diritti dei lavoratori costituisce inoltre un vincolo per il Legislatore che discende da fonti sovranazionali che impongono diritti minimi e inderogabili⁵ che devono essere "tutelati" dallo Stato.

24. L'esigenza di assicurare ai lavoratori, quali componenti di un gruppo omogeneo che agisce a tutela dei propri comuni diritti è alla base del diritto di associazione sindacale regolato e garantito in materia lavoro con l'art. 39 Cost. e a livello di norme interposte dalle Convenzioni Oil 98 e 87, dalla Carta Sociale Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

25. La "tutela collettiva" è quindi connaturale al diritto del lavoro che la riconosce prioritariamente attraverso il diritto di autotela collettiva (art. 40 Cost.) ancillare agli strumenti di normazione collettiva non disponibili individualmente (art. 2077 c.c.).

26. La presenza di una pluralità di soggetti appartenenti ad una comunità di lavoro in posizione di soggezione, economica e giuridica, è quindi alla base della tutela collettiva che da sempre caratterizza il rapporto di lavoro.

27. I diritti che scaturiscono da un rapporto di lavoro, connotati da indisponibilità (art. 2113 c.c. e art. 2077 c.c.), sono infatti naturalmente

⁴ I diritti fondamentali che connotano il lavoro trovano "copertura costituzionale": la retribuzione adeguata e sufficiente è oggetto di una norma precettiva (art. 36, 1° co. Cost.) che ne garantisce una tutela effettiva anche per integrazione giudiziaria. La durata della prestazione, le ferie e i riposi (comma 2 e comma 3) così come la pari dignità fra uomo e donna e la tutela del lavoro minorile (art. 37 Cost.) sono a loro volta assicurati da specifiche norme di rango costituzionale. La Costituzione inoltre impone di garantire una adeguata protezione del lavoratore contro la perdita del posto di lavoro (cfr. Corte Cost. 7 febbraio 2000 n. 36).

⁵ Vedasi tra le principali la Carta sociale europea ratificata dall'Italia con la legge 9 febbraio 1999 n. 304, le numerose Convenzioni Oil ratificate dall'Italia e la carta dei diritti fondamentali dell'Unione.



(sebbene non necessariamente) omogenei in quanto riconosciuti agli appartenenti al "gruppo" (*id est* una "classe": l'azienda, un settore merceologico, un tipo contrattuale specifico, una comunità di rischio ecc.) dalle fonti integrative del contratto di lavoro che tendono ad una omogenizzazione di *standard* minimi delle condizioni di impiego.

28. In tale contesto appare, pertanto, irragionevole escludere i prestatori di lavoro dall'accesso all'azione di classe, strumento efficace ed effettivo, prevista per *"tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese" risarcitorie, restitutorie o inibitorie "anche modeste, causate da illeciti plurioffensivi rispetto ai quali sia configurabile l'omogeneità dei diritti tutelabili"*⁶ relegando la tutela del "gruppo" ad azioni extragiudiziarie di tipo conflittuale (cfr *infra* par. 51).

29. La lesione del diritto di azione che scaturirebbe da una preclusione di accesso ai lavoratori appare quindi irragionevole e ingiustificata.

30. La facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, principio cardine del sistema costituzionale, garantito dall'art. 24 Cost., si accompagna al diritto ad un giusto processo che garantisca quell'effettiva tutela (111 Cost.) che viene assicurata dal titolo VIII bis del libro IV c.p.c. agli appartenenti ad una classe anche attraverso un sistema dissuasivo rafforzato dall'art. 614 bis c.p.c. precluso a livello individuale.

31. La negazione di un diritto di azione di classe nell'ambito di un rapporto fondamentale per la Repubblica, strumentale per garantire la piena dignità di cittadini e la loro concreta partecipazione alla vita del paese, determina una disparità del tutto irragionevole che contrasta con il richiamato impegno della Repubblica a tutelare il lavoro in ogni sua forma (art. 3 e 35 Cost.).

32. Il processo che nasce da una azione di classe concorre infatti ad eliminare gli ostacoli di ordine soprattutto economico e sociale che impediscono ai singoli lavoratori di ottenere il riconoscimento del diritto omogeneo negato che è anche essenziale ai fini di una sua *"effettiva partecipazione (...) all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*.

33. L'illogicità della negazione dell'azione a tutela di diritti omogenei diviene, quindi, esponenziale in presenza di rapporti di lavoro di *"soggetti deboli"*, privi in quanto tali, di una capacità negoziale individuale che nella tutela *standard* trovano la loro regolamentazione omogenea nella quale la

⁶ Così la relazione di accompagnamento al disegno di legge 781 Camera dell'On. Salafia (cf *supra* doc. 87)



costrizione di una esclusiva tutela individuale rischia di determinare l'abdicazione del diritto leso⁷.

34. La preclusione per le sole controversie di lavoro dell'azione collettiva, invece, consentita per tutti i rapporti a seguito della sua universalizzazione disposta con la legge 31/19, determina pertanto una disparità di trattamento rispetto ad una esigenza di tutela di diritti scaturenti da un rapporto "diseguale" nel quale la tutela è prioritariamente "collettiva", sia nella componente associazionistica (art. 39 Cost.), che nella sua prospettiva di autotutela (art. 40 Cost.) che - giocoforza - si deve riconoscere anche nell'azione giudiziaria.

35. La dimensione collettiva del contrasto giudiziario a pratiche lesive di diritti fondamentali dei lavoratori costituisce, pertanto, in coerenza logica con quanto dedotto e secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, *"una regola funzionale all'esigenza di apprestare tutela, attraverso un rimedio di natura inibitoria ad una serie indeterminata di soggetti per contrastare il rischio di una lesione avente natura diffusiva e che perciò deve essere, per quanto possibile, prevenuta e circoscritta nella propria portata offensiva"* (Cassazione, 7 novembre 2019 n. 28745).

36. Le azioni collettive del diritto antidiscriminatorio da tempo riconosciute ed introdotte nel sistema normativo giuslavoristico rispondono all'esigenza di assicurare una tutela giudiziaria effettiva agli appartenenti alla classe.

37. Ove la legge 31/2019 e l'art. 840 sexiesdecies c.p.c. non fossero, quindi, ritenuti applicabili al rapporto di lavoro il soggetto debole di un rapporto "costituzionalmente protetto" sarebbe costretto ad esperire una azione giudiziaria esclusivamente "individuale". La prospettiva prettamente individualistica di tutela penalizzerebbe persino maggiormente i soggetti appartenenti alle fasce più deboli del mercato del lavoro, titolari di diritti basilari, omogenei e *standard* ma esposti per le loro oggettive condizioni (*id est* "gli ostacoli di ordine economico e sociale") a subire una lesione dei loro diritti senza potere agire con la forza di una azione di classe.

⁷ E' significativo quanto affermato dal Tribunale di Venezia nella ordinanza 12 gennaio 2016 emessa a conclusione di una azione di classe consumeristica per la quale l'azione di classe è stata prevista per "disincentivare condotte opportunistiche propiziate dall'ostacolo all'accesso alla giustizia e al tempo stesso permette di recuperare delle economie di scala che inevitabilmente nelle azioni individuali rischiano di perdersi quando i costi terziari (da amministrazione della giustizia) sopravanziano quelli primari (intesa come somma algebrica come danno atteso e costi di prevenzione) e quelli secondari (derivanti da un rischio che non si è scelto di sopportare)".



38. La standardizzazione delle condizioni di lavoro che connota il lavoro “diseguale” e i modelli organizzativi- come quello delle piattaforme - rende infine del tutto evidente la presenza di diritti omogenei propri di una azione di classe nel mondo del lavoro più esposto a rischi di precarizzazione.

39. Non a caso, infatti, le esperienze comparate, i disegni di legge, le direttive dedicate alla protezione di soggetti deboli nel mercato del lavoro prevedono l’azione collettiva a tutela della classe⁸.

40. L’art. 840 sexiesdecies c.p.c., chiaramente rilevante nel presente giudizio, laddove il Tribunale dovesse ritenere non estendibile l’azione esercitata nell’ambito delle controversie di lavoro in ragione di una “competenza” sezionale si porrebbe, quindi in contrasto sia con i parametri della Carta Costituzionale che con l’art. 6 della CEDU.

41. In tal caso e per le ragioni esposte si ritiene rilevante e non manifestamente infondato il contrasto dell’art. 840 sexiesdecies c.p.c. rispetto agli artt. 2, 3, 24, 35, 36, 111 e 117 Cost laddove la norma preclude, senza una ragionevole giustificazione, ai prestatori di lavoro, sia subordinati che etero organizzati, destinatari di norme che giustificano una esigenza di tutela collettiva avverso lesioni di diritti omogenei, la possibilità di promuovere una azione giudiziaria efficace ed effettiva a tutela di diritti omogenei della classe che li connota, prevista, viceversa, per la generalità dei rapporti negoziali e non.

⁸ Nell’art. 7 del disegno di legge 2187/S sui minimi salariali Catalfo ([doc. 89](#)) si prevede una azione collettiva a tutela dei salari minimi e nel progetto di direttiva sul lavoro di piattaforma ([doc. 90](#)) si introduce all’art. 14 una azione collettiva per la tutela dei salari minimi dei lavoratori delle piattaforme che, sulla falsariga della previsione dell’ordinamento spagnolo che all’art. 17, 2° e 3 co. della legge generale sul contenzioso sociale, recita: “I sindacati dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali hanno legittimazione per la difesa degli interessi economico - sociali che gli sono propri. I sindacati con sufficiente accreditamento nell’ambito del conflitto sono legittimati ad agire in qualunque processo nel quale siano in gioco gli interessi collettivi dei lavoratori, sempre che sussista una connessione tra detto sindacato e l’oggetto del giudizio di cui si tratta. Potranno allo stesso modo intervenire ed essere parte di detto processo senza pregiudizio del processo” (cfr “*Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios. Los sindicatos con implantación suficiente en el ámbito del conflicto están legitimados para accionar en cualquier proceso en el que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que exista un vínculo entre dicho sindicato y el objeto del pleito de que se trate; podrán igualmente personarse y ser tenidos por parte en dichos procesos, sin que tal intervención haga detener o retroceder el curso de las actuaciones.*” ([doc. 91](#)))



Legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali

42. L'eccezione formulata da Deliveroo Italy s.r.l. che ritiene la mancata iscrizione all'elenco previsto dall'art. 840 sexiesdecies, 1° co. c.p.c. non coglie nel segno in quanto le organizzazioni non agiscono nel presente giudizio in qualità di soggetti esponenziali di diritti individuali omogenei "terzi" ma in primo luogo quali enti mandatarî per effetto della procura conferita dal Sig. Antonio Pezzulla.

43. Gli effetti processuali e le condizioni di ammissibilità del ricorso di classe devono essere quindi valutati considerando la posizione giuridica soggettiva rivendicata dal mandante e non dalle associazioni mandatarie.

44. La facoltà di conferire una procura *ad negotia* tramite atto notarile non è, inoltre, condizionata all'iscrizione presso l'elenco delle organizzazioni legittimate ad esperire l'azione.

45. Da ultimo e per mero scrupolo si osserva che il decreto del Ministero della Giustizia che ha regolato i requisiti per l'iscrizione è peraltro allo stato oggetto di una azione di annullamento innanzi al Tar del Lazio contraddistinta dal n.r.g. 6661/22.

46. Le organizzazioni sindacali a loro ricorrono **anche** quali titolari di un proprio interesse, leso dalla condotta della convenuta.

47. L'art. 840 sexiesdecies c.p.c. prevede, infatti, che può esperire l'azione "**chiunque** abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti (..)".

48. Le organizzazioni sindacali agiscono, pertanto, nel caso in esame a tutela di un loro diritto, da ritenersi omogeneo a quello delle altre organizzazioni sindacali che assieme a loro sono firmatarie della disciplina di settore che deve essere applicata.

49. Le organizzazioni sindacali ricorrenti, infatti, rispettivamente firmatarie del CCNL applicabile ai rapporti di lavoro della piattaforma per effetto delle previsioni normative, hanno sottoscritto i contratti della logistica e dei trasporti unitamente ad altri enti comparativamente più rappresentativi (tra i tanti cfr. Confcommercio, Legacoop, Anitra, Fisascat Cisl, Fit Cisl, Uiltucs Uil e Uiltrasporti). Tale aspetto è ampiamente dedotto nei paragrafi da 122 a 126 del ricorso.

50. L'interesse rivendicato dalle organizzazioni sindacali è quindi omogeneo a quello di altri "enti" che hanno sottoscritto il contratto collettivo applicabile, come, peraltro, emerge dalle deduzioni del ricorso.

51. Tali interessi giustificano la legittimazione.



52. La dottrina che ha esaminato il tenore dell'art. 840 sexiesdecies s.p.c. condivide la prospettata legittimazione autonoma del sindacato in quanto la fonte della sua legittimazione non discende dal suo statuto ma direttamente dall'art. 39 Cost. che gli riconosce *“la capacità di tutelare, non necessariamente solo in sede extraprocessuale, gli interessi dei lavoratori: interessi di cui il sindacato non è il sostanziale titolare ma l'interprete e il portatore costituzionalmente qualificato. Le associazioni sindacali stanno in giudizio in nome proprio a tutela tanto di interessi propri quanto degli interessi dei lavoratori la cui cura è ad esse demandata dalla Costituzione.”*⁹ (O. Razzolini, verso l'azione di classe risarcitoria e l'azione collettiva inibitoria anche nel diritto del lavoro?, in *Argomenti Diritto del Lavoro*, 2019).

53. Giova, infine, ricordare che è del tutto irrilevante, inoltre, il numero dei titolari dell'interesse omogeneo leso in quanto ogni emendamento finalizzato ad introdurre uno *“sbarramento”* è stato respinto sia in Commissione che in Aula e anche nella giurisprudenza edita relativa alla azione consumeristica (cfr Trib. Napoli, ord. 16 novembre 2011, in *resp. civ. prev.*, 2012, 5, 1626)

54. L'eccezione, pertanto, non merita accoglimento.

Legittimazione attiva del Sig. Antonio Pezzulla per la dedotta lesione di un diritto omogeneo a quello dei *class member*

55. Deliveroo Italy s.r.l. contesta la legittimazione attiva del Sig. Pezzulla assumendo che il diritto leso non sia *“omogeneo”* a quello di altri *rider* in quanto non identico e/o sovrapponibile.

56. Si assume cioè che ogni *rider* può rendere la prestazione in modo diverso.

57. Il rilievo, errato in fatto e comunque non pertinente in diritto, non è idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'azione.

58. Le modalità di svolgimento del rapporto sono, infatti, *standard* in quanto la prestazione realizzata in forma personale e tramite lo *smartphone*, sul quale deve essere necessariamente installata l'applicazione che gestisce l'inoltro delle proposte di consegna e le modalità di esecuzione delle stesse, non è contestata.

⁹ L'autrice quindi conclude *“Ad una primissima lettura, condotta antisindacale e azione collettiva inibitoria sembrerebbero dunque avere ambiti applicativi non coincidenti potendo essere utilizzata, la prima, per tutelare diritti e interessi a titolarità collettiva sindacale e, la seconda, diritti e interessi individuali che fanno capo ad un certo numero di lavoratori.”*



59. La ulteriore deduzione di Deliveroo Italy s.r.l. circa la possibile diversa tipologia contrattuale che può connotare la prestazione del *rider* non è pertinente in quanto detta prestazione deve giocoforza essere inquadrata sulla base delle modalità descritte nel ricorso in un tipo negoziale: subordinato, etero organizzato ex art. 2 d.lgs 81/15 ovvero autonomo cd puro.

60. La sussunzione del tipo contrattuale dedotto dal ricorrente nell'ambito della subordinazione o dell'eteroorganizzazione, rispetto alle quali non viene riconosciuto il trattamento economico e normativo spettante e richiesto nel ricorso, individua la classe e i possibili *class member* legittimati ad aderire.

61. Ricondotto e riqualificato il rapporto di lavoro del Sig. Pezzulla, così come richiesto, l'unica differenza che può intercorrere con gli altri *class member* è solo la quantificazione - ovvero sia la cd personalizzazione - degli istituti comuni rivendicati rispetto alla quantità della prestazione resa.

62. Tale aspetto è irrilevante e non consente di escludere l'ammissibilità dell'azione alla luce della consolidata giurisprudenza edita nell'ambito delle azioni di classe consumeristiche per la quale "*nell'azione di classe, presupposto di ammissibilità della domanda è l'identità dei diritti individuali (..), che ricorre allorchè questi abbiano origine da un medesimo fatto costitutivo e il loro accertamento coinvolga questioni comuni di fatto e di diritto* (Trib. Venezia, 25 maggio 2017 n.r.g. 3711/16 e Tribunale Roma (ord. 11 aprile 2011).

63. Il medesimo fatto costitutivo è il tipo di rapporto posto in essere così come sono identici gli accertamenti in fatto e in diritto che sottendono la verifica della lesione dei diritti ai trattamenti economici rivendicati e gli istituti negati quali le mensilità aggiuntive, le ferie, il TFR ecc. spettanti per tali rapporti e pacificamente non riconosciuti ad alcun *rider* e i cui criteri di determinazione sono identici per i membri della classe¹⁰.

64. La giurisprudenza specifica, inoltre, che la diversa entità economica di detti istituti non può rilevare per escludere una azione di classe in quanto l'omogeneità deve riferirsi "*solamente alla natura degli elementi oggettivi di identificazione dell'azione*" (Tribunale Roma, 25 marzo 2011) non rilevando le "*questioni relative al quantum*" (Corte Appello Milano, ord. 3 marzo 2014).

¹⁰ Tali rilievi hanno determinato la giurisprudenza a ritenere l'omogeneità dei diritti in capo ai soggetti che sono vincolati da un tipo contrattuale comune avente ad oggetto una analoga prestazione che subiscono la medesima violazione pur potendo differire per le diverse modulazioni economiche delle conseguenze.



65. Il ricorrente ha la legittimazione ad agire in quanto ha ampiamente dedotto l'esistenza di rapporti di lavoro omogenei e standardizzati¹¹ analoghi al suo che subiscono la sua stessa lesione. Nel ricordare che la legittimazione deve essere valutata sulla base della prospettazione della domanda, si evidenzia che il Sig. Pezzulla ai fini della legittimazione ad esperire una azione di classe deve solo allegare e dedurre (e quindi successivamente dimostrare) l'idoneità della condotta censurata ad incidere su un numero indeterminato di altri soggetti nella medesima posizione, titolari di diritti individuali omogenei rispetto a quelli azioni (cfr. Andrea Amidei, in AA.VV., *class action ed azione inibitoria*, Giuffè, 2021, nota 18, 72).

66. Nella parte del ricorso dedicata all' "ammissibilità dell'azione" paragrafi da 106 a 110 e nella parte: "individuazione della pluralità degli interessi lesi omogenei del Signor Pezzulla (..)" l'attore deduce ampiamente la comunanza ed omogeneità dell'interesse leso di una pluralità di *rider* che prestano attività con le sue medesime modalità e subiscono l' analoga lesione dedotta nel ricorso.

67. La pretesa ammissibilità dell'azione solo in presenza di diritti del tutto sovrapponibili e soggettivamente indentificati è stata, inoltre, respinta in sede di lavori preparatori in quanto da tempo abbandonata dalla giurisprudenza.

68. Sul punto si rileva ancora che, in disparte il chiaro significato letterale della norma e la giurisprudenza maturata con riferimento all'azione consumeristica, anche i lavori preparatori della legge dimostrano che l'emendamento 1.4 presentato in Commissione Giustizia alla Camera con il quale si richiedeva che i diritti fossero "identici" non è stato approvato ([doc. 92](#))

69. La giurisprudenza edita nella vigenza del codice del consumatore afferma che l'azione è esperibile da colui che faccia valere un diritto, che si assume omogeneo, che sorge "da un indentico fatto costitutivo plurioffensivo a nulla rilevando che il danno da risarcire e le somme da liquidare siano differenti in relazione a ciascun consumatore" (cfr Tribunale Venezia, 12 gennaio 2016).

70. L'eccezione di Deliveroo Italy s.r.l. non coglie, pertanto, nel segno alla luce della chiara disposizione che stabilisce che i diritti lesi devono essere solo "omogenei" ma non necessariamente identici nel loro contenuto economico.

¹¹ Nel paragrafo "Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dei rider della convenuta" si descrive il modello standard e il proprio.



71. Ai fini della legittimazione è quindi idonea la prospettazione del ricorrente di avere subito la lesione di un diritto omogeneo non necessariamente identico nella sua dimensione economica.

72. Il *petitum* della presente azione afferisce inequivocabilmente a diritti omogenei che spettano a qualunque rider nel caso si qualifichi il rapporto come subordinato sia nel caso si qualifichi il rapporto come etero organizzato (cfr. Cassazione, 20 gennaio 2020 n. 1663). Tali diritti sono pacificamente disconosciuti dalla convenuta e, quindi, lesi, in quanto non previsti per i suoi *rider*. Nel ricorso si richiede, infatti, di applicare le condizioni economiche e normative del CCNL logistica e ovvero del Terziario, Distribuzione e Servizi e in ogni caso di applicare al Sig. Pezzullo *“e ai rider con rapporto di lavoro omogeneo gli istituti contrattuali delle ferie e dei riposi nonché dei permessi retribuiti contratti, gli istituti retributivi anche indiretti e diferiti, ivi comprese le mensilità supplementari (13 e 14 mensilità) gli scatti di anzianità nonché le maggiorazioni previste per il lavoro orario straordinario, festivo e notturno stabilite dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni idnicali comparativamente più rappresentative e il Trattamento di Fine Rapporto”*.

73. La fondatezza dell'allegazione di *cd member class* è tra l'altro evidente nel caso di un rapporto di lavoro - che connota quello del ricorrente - gestito da un algoritmo che per sua natura rende *standard* le modalità di svolgimento della prestazione e le condizioni contrattuali di lavoro.

74. Nel ricorso, inoltre, ai fini di radicare la propria legittimazione, il Sig. Pezzulla deduce una lesione omogenea subita dai *rider* subordinati di Deliveroo (cfr Tribunale Milano sentenza 20 aprile 2022 n. 1018 , intervenuta su analogo rapporto ([doc. 93](#))) ovvero di quelli eteroorganizzati, come qualificati sia dal Tribunale di Bologna che di Firenze. Esistono quindi dei gruppi omogenei all'interno dei quali la prestazione del ricorrente è sussumibile salvo ritenere per assurdo che il suo rapporto, gestito in forma *standard* da un algoritmo sia un *unicum*.

75. L'*unicum* non esiste in quanto la subordinazione è già stata affermata nei confronti di altri lavoratori della convenuta (e la etero organizzazione è stata dichiarata da una pluralità di decisioni (Tribunale Bologna, Tribunale Firenze, Procura della Repubblica di Milano) e da autorità amministrative (tra i quali gli ispettorati del lavoro e autorità indipendenti quali l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), come dedotto nei par. 114 del ricorso.

76. Il Sig. Pezzulla possiede quindi la legittimazione in quanto agisce quale titolare di un diritto leso omogeneo a quello degli appartenenti alla sua



classe¹² identificabile con i lavoratori di Deliveroo suscumbibili nel tipo di rapporto di lavoro rivendicato che non necessariamente deve coincidere con tutti i rapporti di lavoro di Deliveroo Italy¹³.

Ammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 7, 2° co della legge 12 aprile 2019.

77. La difesa di Deliveroo Italy s.r.l. deduce una inammissibilità dell'azione in quanto "retrodata" il fatto costitutivo della pretesa alla stipula del contratto di lavoro del ricorrente al fine di paralizzare l'azione per effetto della norma transitoria stabilita dall'art. 7, 2° co. della legge 12 aprile 2019.

78. Nel richiamare quanto ampiamente illustrato nelle precedenti note, si rileva che l'art. 7, 2° co. della legge 12 aprile 2019 n. 31 recita "*le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. (..)*".

79. L'eccezione della convenuta - come già ampiamente dedotto nelle precedenti note - non coglie nel segno in quanto il fatto costitutivo della pretesa non è la stipula del contratto di lavoro, quanto la disapplicazione di istituti contrattuali e di legge per effetto di condotte che si reiterano nel tempo replicandosi in ogni momento con il maturare del diritto alla percezione del compenso.

80. Non è, quindi corretto, sostenere che, ai fini della individuazione del momento perfezionativo della condotta illecita, debba aversi riguardo al dato primigenio dell'insorgenza del rapporto di lavoro. L'omesso riconoscimento degli istituti rivendicati nel ricordo è l'effetto di una condotta non istantanea ma continuata e permanente che si realizza con il pacifico omesso riconoscimento di emolumenti (parametri retributivi, 13° e 14 mensilità) e istituti (ferie, TFR,) che maturano di volta in volta.

81. La "condotta" illecita, pertanto, si rinnova finchè perdura il mancato riconoscimento dei diritti rivendicati dal ricorrente, e quindi, si è rinnovata nel periodo indicato nel ricorso promosso dal Sig. Pezzulla.

¹² Il "perimetro" della sua classe viene, infatti, individuato nel paragrafo specifico "individuazione della pluralità degli interessi lesi, omogenei a quelli del Sig. Pezzulla".

¹³ In qualunque realtà economica possono, infatti, sussistere diversi rapporti autonomi cd "puri", subordinati o etero organizzati rispetto ai quali i singoli appartenenti ad una delle tre classi possono agire per la tutela dei diritti appartenenti o riconosciuti alla loro classe lesi da un comportamento. L'ordine inibitorio ex art. 640 sexiesdecies sarà applicabile agli appartenenti alla classe che hanno subito la lesione e presentano le caratteristiche di omogeneità previamente individuate dal giudice nella sentenza (cfr 840 sexies c.p.c.).



82. Appare infine significativo che la norma non preveda un atto ma una condotta illecita in tal modo rendendo palese l'irrilevanza della data di costituzione del rapporto e della stipula del CCNL.

Insussistenza della violazione dell'art. 840 sexiesdecies c.p.c. ultimo comma.

83. L'ennesima eccezione processuale di Deliveroo Italy s.r.l. è errata come ampiamente dedotto nelle note precedenti depositate per l'udienza del 24 febbraio 2022.

84. Si richiamano quindi tutte le deduzioni ed argomentazioni sviluppate.

85. In questa sede, nel ribadirsi che la presente azione promossa dal Sig. Pezulla, non è certamente riconducibile ad alcuna azione speciale e men che meno al ricorso ex art. 28 stat. lav., si rileva che per quanto attiene alle organizzazioni sindacali la domanda di applicazione del loro contratto non costituisce necessariamente una condotta antisindacale.

86. Non può inoltre ritenersi che l'azione esperita dalle associazioni di categoria firmatarie dei CCNL sia inammissibile per l'esistenza dell'art. 28 stat. lav.

87. In primo luogo la disapplicazione e/o la violazione di norme del contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali non costituisce, per consolidata giurisprudenza, una condotta antisindacale tutelabile ex art. 28 stat. lav. (cfr Cassazione, 15 novembre 2017 n. 27155 per la quale "non costituisce condotta antisindacale l'applicazione del contratto aziendale anche ai lavoratori iscritti all'associazione non firmataria"¹⁴ nonché Cassazione 10 luglio 2002 n. 10031, già citata al par. 323 delle precedenti note, Corte Appello Firenze, 20 marzo 2009 cui adde Corte appello Milano 27 agosto 2003 per la quale "l'inadempimento di un accordo sindacale non costituisce di per sè condotta antisindacale, dato che, ai sensi dell'art. 28 l. n. 300 del 1970, si deve trattare di comportamento che impedisce o limita l'esercizio della libertà sindacale" in termini analoghi Cassazione 18 aprile 2001 n. 5657 e in precedenza Pretura Roma, 19 luglio 1988 Pretura Roma 5 ottobre 1989 che chiaramente osserva "non costituisce comportamento antisindacale, sanzionabile ai sensi dell'art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300 l'inadempimento di obblighi derivanti da norme contrattuali o di legge, non rilevando che da ciò possa indirettamente derivare una perdita di credibilità delle organizzazioni sindacali, una caduta di prestigio presso i lavoratori, una diminuzione delle nuove adesioni.").

¹⁴ Cfr. Cassazione, 4 gennaio 2018 n. 88.



88. In secondo luogo non è neppure ipotizzabile una condotta antisindacale dell'associazione di categoria datoriale, ente che ha un oggettivo interesse omogeneo a vedere applicato il proprio contratto in conformità alla legge.

89. Da ultimo, la previsione dell'ultimo comma dell'art. 840 sexiesdecies c.p.c. "*sono fatte salve le disposizioni in materia dalle leggi speciali*" non esclude la coesistenza delle due azioni e in ogni caso deve anche a volere ritenere una preclusione la concorrenza deve essere prevista da una "legge speciale" "in materia".

Infondatezza del dedotto abuso del processo

90. La deduzione è manifestamente infondata e a sommosso avviso degli scriventi difensori, anche temeraria.

91. Il Sig. Pezzulla – come già osservato nelle precedenti note – non può abusare del processo dal momento che questo è l'unico ricorso da lui promosso nei confronti di Deliveroo Italy s.r.l.

92. Similmente le organizzazioni sindacali Nidil Cgil Palermo, Filcams Cgil Palermo e Filt Cgil Palermo non hanno mai promosso alcun ricorso non potendo rispondere di "abuso processuale" per iniziative giudiziarie di altre associazioni ancorchè con comune affiliazione sindacale.

Idoneità delle allegazioni e sussistenza di una domanda di qualificazione del rapporto omogeneo sia di tipo subordinato che, in via gradata, di tipo etero organizzato

93. Anche in questo caso si richiamano le deduzioni ampiamente illustrate nelle precedenti note evidenziandosi che la recente decisione del Tribunale del lavoro del 20 aprile 2022 n. 1018 (cfr *supra* doc. 93), nel qualificare il rapporto come subordinato, accerta le stesse modalità lavorative descritte nel ricorso¹⁵, per rilevare: "*Gli elementi appena descritti*

¹⁵ Al capo. 4 si legge "*sulla base delle riportate testimonianze, della documentazione versata in atti e delle difese rassegnate dalle parti (ove convergenti o, comunque, in assenza di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.), può dirsi che al momento dei fatti di causa la stipulazione del contratto risale al 14.10.2018 e il ricorso introduttivo è stato depositato il 22.3.2019) la prestazione in controversia si svolgesse come segue:*

- *il rider riceve delle credenziali (login e password) per accedere all'applicazione (app) scaricata sul proprio smartphone;*

- *solo attraverso la app, la consegna viene offerta e può essere accettata dal rider (cfr. ali. n. 2 alla memoria della convenuta);*

- *il rider accede alla app, inserendo le proprie credenziali, di volta in volta, se e quando intende offrire il servizio (rectù,.r. la disponibilità a ricevere proposte di servizio);*



inducono il Tribunale a ritenere che l'attività lavorativa dell'attore presenti **i connotati propri della subordinazione**. Ed invero, dalle risultanze probatorie è possibile inferire che l'attore, quale rider di Deliveroo Italia, lavori all'interno e per le finalità di un'organizzazione della società titolare della piattaforma, sulla quale non può esercitare alcuna influenza, senza avervi interesse e senza assumere alcun rischio d'impresa.”¹⁶

94. Il Sig. Pezzulla ha, pertanto, ampiamente allegato e dedotto la natura del rapporto prioritamente rivendicando la natura subordinata, comune a quella degli altri rider di Deliveroo, ovvero etero organizzata, anch'essa

-
- per poter ricevere proposte, ogni lunedì il rider accede alla app ed effettua le prenotazioni della sessione di lavoro per la settimana entrante, selezionando giorno e ora resi disponibili da Deliveroo nella sezione della app denominata "Calendario";
 - il lunedì è possibile procedere alla prenotazione a decorrere da tre diversi orari: dalle 11.00, dalle 15.00 e dalle 17.00;
 - l'accesso alle tre fasce orarie di prenotazione è consentito da Deliveroo in base ai valori degli indici di prenotazione (cd. indici "self service booking" o indici SSB) conseguiti dal lavoratore (circostanza confermata a pag. 13 della memoria della convenuta e che trova pieno riscontro nelle narrazioni dei testimoni);
 - nello specifico: a) vi è un indice di "affidabilità", che valuta il numero delle occasioni in cui il rider, avendo prenotato una sessione, non ha però effettuato il login nei primi 15 minuti della sessione; b) vi è un indice di "partecipazione durante le sessioni con maggiore richiesta di lavoro", che valuta il numero di volte in cui il rider si è reso disponibile negli orari della fascia 20.00-22.00 nei giorni dal venerdì alla domenica;
 - l'accesso alla fascia oraria di prenotazione delle 11.00 (sicuramente più vantaggiosa, essendo in quel momento prenotabili tutti i nrni disponibili nella settimana) è consentito solo ai rider che presentano un valore massimo dei predetti indici; i lavoratori con valori inferiori al massimo possono accedere alle prenotazioni solamente dalle ore 15.00; accedono poi alla fascia di prenotazione delle ore 17.00 i rider con le statistiche più basse;
 - per poter ricevere proposte il lavoratore deve trovarsi all'interno della zona in cui ha prenotato la sua sessione e, comunque, riceve le proposte in base alla posizione in cui si trova rispetto alla sede del ristorante o del bar (cfr. dichiarazioni dei testi Atefe e Bergolini, non smentite dagli altri testimoni)
 - durante la sessione prenotata, il rider riceve le proposte e può accettarle, ignorarle o rifiutarle;
 - gli indici di prenotazione non sono influenzati se il rider rifiuta la proposta né se il rider "cancella" una proposta d'ordine aveva preso in carico (cd. "disassegnazione");
 - una volta accettata la proposta, il rider esegue il servizio recandosi a ritirare il prodotto presso l'esercizio di ristorazione per poi portarlo in consegna al cliente che ha effettuato l'ordine;
 - il rider non riceve indicazioni in merito alle tempistiche in cui effettuare la consegna né sul percorso da seguire;
 - nel corso della prestazione, il rider può essere contattato da Deliveroo in caso di anomalie nella consegna (cfr. dichiarazioni dei testi Atefe e Bergolini);
 - Deliveroo, grazie ad un sistema di geolocalizzazione, conosce costantemente la posizione geografica del lavoratore mentre è 011/i11e ed esegue la prestazione (cfr. pag. 38 della memoria della convenuta e quanto riferito dai testi Madelli e Campa sul controllo del tragitto).” Le modalità sono identiche a quelle riportate dai testi nelle controversie ex art. 5 d.lgs 2016/03 e ex art. 28 stat. lav. (doc 00) e (doc 00)



all'evidenza omogenea a quella accertata e/o configurabile per altri *rider* della convenuta.

95. Del tutto priva di fondamento risulta, infine, l'ecceputa carenza di domanda sulla natura del rapporto di lavoro in quanto smentita dalla lettura del ricorso ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. e dalle conclusioni dell'atto con le quali le parti ricorrenti richiedono: *"Ritenuta l'ammissibilità del ricorso e la lesione degli interessi omogenei a quelli del Sig. Antonio Pezzulla, nascenti dai rapporti dedotti (..)"*.

96. Ciò posto si rileva che inequivocabilmente il Sig. Pezzulla ha dedotto, dopo aver descritto le modalità di svolgimento della prestazione, che il proprio rapporto, omogeneo a quello di altri *rider*, è di tipo subordinato ovvero, in via gradata, di tipo etero - organizzato.

97. Al paragrafo 112 (evidentemente sfuggito alla difesa avversaria) si legge *"il rapporto di lavoro del Sig. Pezzulla, così come degli altri rider, deve essere ricondotto nell'ambito della subordinazione ex art. 2094 c.c. (..)"* e al contempo nel paragrafo 114 si afferma: *"a prescindere dalla natura subordinata, il rapporto contrattuale che astringe il ricorrente e gli altri rider della convenuta, che svolgono la prestazione con le modalità deve comunque essere inquadrato nell'ambito della prestazione autonoma cd etero organizzata ex art. 2 dlgs 81/15 (..)"*.

98. Si osserva, infine, che per consolidato indirizzo giurisprudenziale (*ex multis* Cassazione n. 5743/2008, Cassazione, n. 3041/2007, Cassazione, n. 8107/2006, Cassazione, n. 18653/2004, Cassazione, Sez. Un. n. 10840/2003, Cassazione, n. 11861/1999) il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte. Nella individuazione della domanda sostanziale si deve considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto. In sostanza, il complessivo comportamento processuale della parte. Peraltro, il giudice può ritenere implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta purchè si trovi in rapporto di connessione necessaria con il *petitum* e la *causa petendi*.

99. E' pertanto del tutto evidente che il Sig. Pezzulla abbia richiesto l'accertamento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro ovvero, in via gradata quella etero organizzata del rapporto autonomo, assumendo, in entrambi i casi, che detti rapporti siano omogenei a quelli dei *class member* che operano con le stesse sue modalità imposte dall'algoritmo della convenuta senza alcuna possibilità di disapplicazione.

100. L'azione è pertanto, anche sotto tale profilo, ammissibile.



Manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità dell'art. 47 quater d.lgs 68/15

101. La sollevata questione di costituzionalità dell'art. 47 d.lgs 81/2015 è manifestamente infondata.

102. Diversamente da quanto ritiene la difesa di Deliveroo Italy s.r.l., la selezione del contratto collettivo stipulato da un soggetto qualificato dalla comparata maggiore rappresentatività non viola l'art. 39 Cost. ma anzi rappresenta una tecnica selettiva da tempo attuata dal Legislatore per stabilire i minimi ratributivi.

103. La contrattazione comparativamente più rappresentativa è richiamata dall'art 8 del d.l. 138/2011 convertito con legge 148/11 per la deroga alle norme primarie, dalla norma di sistema introdotta dall'art. 51 del d.lgs 81/15 in materia di flessibilità contrattata, è, a sua volta, la fonte contrattuale che consente di accedere alla detassazione dei salari di produttività (art. 1, commi 187 eseguenti legge 208/2015), rappresenta il parametro selettivo delle clausole sociali per i contratti di appalto pubblici (art. 50 d.lgs 50/16) e, da ultimo, rappresenta il parametro di proporzionalità della retribuzione sufficiente per i soci di cooperativa (art. 3 d.lgs 142/01 e art. 7, 4° co. legge 248/07).

104. La selezione del soggetto rappresentativo costituisce una tecnica legislativa ritenuta ragionevole e meritevole di tutela dalla giurisprudenza costituzionale (C. Cost. 11 marzo 2015 n. 51) che, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 4 agosto 2014 n. 17583), la ritiene valido indice di riferimento per garantire la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art 36 Cost. per arginare forme di *dumping* contrattuale (Cassazione 28 agosto 2013 n. 19832).

105. La prospettata questione deve pertanto essere respinta.

Irrelevanza della dedotta autonomia e libertà dei rider di qualificare il proprio rapporto di lavoro

106. La difesa di Deliveroo Italy s.r.l. formula, infine, una eccezione che contrasta con la natura e il modello della *class action* inibitoria.

107. Assume, infatti, erroneamente la convenuta che l'azione sia inammissibile in quanto il provvedimento richiesto "non avrebbe cittadinanza nell'ordinamento" per il principio generale di libertà negoziale che presupporrebbe che "ai rider di Deliveroo (..) non può essere imposto un diverso assetto negoziale, salvo che siano loro stessi - e non dei soggetti non delegati e neppure rappresentativi degli stessi - a richiederlo (e ottenerlo)".



108. Il rilievo è del tutto errato in quanto nega la natura e la ragione stessa dell'azione di classe.

109. L'azione di classe prevista dall'art. 840 bis e dall'art. 840 sexiesdecies c.p.c., che ne richiama la struttura, è caratterizzata dal modello cd *opt-in* ovverosia dall'estensione degli effetti esclusivamente a favore di coloro che volontariamente decidono di aderire al giudizio dopo la pubblicazione della sentenza che dichiara l'ammissibilità dell'azione.

110. Tale caratteristica, quindi, rende del tutto illogica, prima ancora che infondata, l'eccezione di lesione della libertà negoziale che viene prospettata.

111. Si insiste, quindi, affinché il Tribunale, ritenuta l'ammissibilità dell'azione di classe proposta, disponga con ordinanza l'ammissibilità dell'azione fissando il termine previsto per la pubblicazione nel portale del Ministero della Giustizia per l'adesione degli eventuali *rider* che deducano la lesione di diritti individuali omogenei.

Rinvio alle eccezioni, deduzioni e richieste istruttorie

112. Con il presente atto si richiamano integralmente le deduzioni, le eccezioni e le richieste istruttorie formulate nei precedenti scritti difensivi e si insiste per l'ammissibilità del ricorso e per l'accoglimento della domanda.

113. Sulla natura del rapporto e sul diritto a percepire gli emolumenti e gli istituti richiesti nel ricorso si richiamano integralmente, salvo ulteriormente approfondire in sede di discussione, le deduzioni già formulate.

ooOOoo

Alla luce di quanto esposto le parti ricorrenti *ut supra* rappresentati e difesi chiedono che l'Eccellentissimo Tribunale adito voglia, ritenuta ammissibile la domanda e il ricorso, ammessi, se del caso i mezzi istruttori, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio

Si deposita in allegato:

86. Proposte emendative presentate in Commissione Giustizia
Camera dei Deputati
87. Disegno di legge 791 Salafia
88. Memoria Ministero della Giustizia
89. Disegno di legge 218 On. Catalfo
90. Bozza direttiva COM_2021_762
91. Ley 36/2011
92. Esame testo C 791 Salafia commissione giustizia Camera



93. Tribunale Milano, 20 aprile 2022, n. 1018

Roma, data del deposito

Avv. Giorgia Lo Monaco

Avv. Maria Matilde Bidetti

Avv. Sergio Vacirca

Avv Carlo de Marchis Gómez

